

ASSEMBLEA COSTITUENTE N° 29-A

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

nella seduta del 23 luglio 1947

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947

Seduta del 24 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge di approvazione dell'Accordo fra l'Argentina e l'Italia in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947, non può avere opposizioni sostanziali in quanto è reciproco interesse dei due Paesi il ripristino immediato delle correnti emigratorie tradizionali.

L'Argentina, ricca di un immenso territorio, di possibile alto sviluppo industriale ed agricolo e con poco più di 16 milioni di abitanti, può dare ricetto ancora ad un numero indefinito di immigranti per valorizzare le sue capacità produttive, e noi — assillati da una forte disoccupazione, alla quale non si può porre sufficiente riparo coll'incremento della ricostruzione nazionale per de-

ficienza di materie prime, per l'alto costo dei materiali e per l'esiguità del risparmio nazionale disponibile — abbiamo particolare interesse a che siano aperte le vie dell'emigrazione verso paesi ad alti salari o dove la popolazione italiana sia già così numerosa — com'è il caso dell'Argentina — da consentire all'emigrato di trovare più facilmente appoggio e solidarietà.

L'economia dell'Accordo è abbastanza semplice. L'Argentina crea una sua delegazione in Italia la quale, a volta, a volta, indica il suo fabbisogno in immigrazione per categorie di mestiere o professione, dando particolari informazioni sulle condizioni di lavoro e sui luoghi d'impiego. I nostri uffici provinciali del lavoro forniscono alla Dire-

zione dell'emigrazione presso il Ministero degli affari esteri le liste degli aspiranti ad emigrare colle indicazioni necessarie sulle loro qualità e capacità.

L'emigrazione avviene per scaglioni. Gli emigranti sono avviati, a spese e coll'assistenza del nostro Governo, nei porti d'imbarco; ivi essi passano una visita sanitaria ed un controllo di capacità da parte di commissioni tecniche miste dei due paesi contraenti. Evidentemente, la selezione tecnico-sanitaria da parte nostra essendo già stata eseguita a cura degli uffici provinciali del lavoro, l'esame da parte di queste commissioni dà la prevalenza al parere della delegazione argentina, i nostri rappresentanti in esse non potendo far altro che opera di persuasione e di controllo.

Dopo tale visita i non idonei sono ricondotti al loro paese di residenza a cura e spese dello Stato italiano.

Avvenuti l'imbarco e la traversata, gli emigrati vengono ospitati a Buenos Aires nella « Casa degli emigranti » o in altri locali analoghi se lo sbarco avviene in altri porti. Ivi funziona una Commissione di ricevimento e di avviamento, nominata dal Governo argentino, assistita da « osservatori » italiani, riconosciuti quali agenti diplomatici, la quale assiste e controlla gli accordi fra datori di lavoro e prestatori d'opera; però il datore di lavoro non ha diritto di scegliere personalmente i lavoratori di cui ha bisogno.

L'emigrato italiano in Argentina ha gli stessi diritti e obblighi dei cittadini del paese a parità di condizione, specie per quanto riguarda la legislazione sociale ed i diritti sindacali. Tutte le agevolazioni consentite a qualsiasi emigrazione di altra nazionalità sono automaticamente estese agli immigrati italiani.

Il viaggio può essere pagato in tutto o in parte dall'emigrante; se egli non ha mezzi, o i suoi mezzi sono insufficienti, esso è pagato in tutto o in parte dall'Istituto argentino d'incremento o dell'intercambio ed il beneficiario è tenuto a rimborsare l'anticipazione consentitagli entro 40 mesi dalla data d'imbarco, con trattenute sul suo salario o sulle sue rimesse. Le facilitazioni di trasporto suindicate sono estese anche ai parenti di primo grado dell'emigrante anche se il viaggio è fatto separatamente.

Gli emigranti possono rivolgersi ai nostri osservatori liberamente in ogni circostanza.

Tale è l'essenza dell'Accordo.

Esso dà ragione ad alcuni rilievi importanti.

Anzitutto, come quello analogo colla Francia, con questo Accordo si concede ad uno Stato estero di creare, sul nostro territorio una delegazione con diritto di giudicare sulle condizioni sanitarie e sulle qualità tecniche dei nostri emigranti. Evidentemente si tratta di una lesione alla nostra sovranità nazionale che in altri tempi non sarebbe stata ammissibile.

Dal lato sanitario le normali quarantene in caso di epidemie e le leggi degli stati d'immigrazione, colle consuete indicazioni dei limiti di età e delle imperfezioni fisiche e delle malattie che stabiliscono le ragioni di rigetto dell'emigrato al controllo di confine, davano sufficienti garanzie e norme ai nostri organi preposti ai servizi di emigrazione per impedire l'esodo di lavoratori indesiderati. Dal lato tecnico, nei tempi del prefascismo, nessuno avrebbe osato discutere sulla capacità dei nostri lavoratori. Il lavoro italiano era così altamente pregiato sul mercato mondiale che nessuno avrebbe pensato di inquisire se i nostri contadini sapevano lavorare la terra, i nostri sterratori e braccianti scavar canali, elevare argini, far piattaforme stradali, i nostri muratori costruire edifici. Venti anni di politica fascista, avversa all'emigrazione, hanno avuto per effetto di svalorizzarla.

Quindi garanzie e indagini che in uno stato di minore necessità dovremmo negare. Ciò perché queste delegazioni dal lato sanitario spesso non riescono ad occultare che sono state create non tanto per impedire l'accesso nel paese d'immigrazione di individui fisicamente menomati, quanto per agevolare una determinata politica, talvolta con discriminazioni razziali, di popolazione o di ripopolamento e l'esame tecnico potrebbe servire di pretesto a ricerche che non hanno alcun rapporto colla capacità professionale.

L'articolo 3 dell'Accordo già impegna il nostro Governo a reprimere ogni tentativo d'emigrazione di chi abbia scopi diversi da quelli del lavoro. Letteralmente questa disposizione fa il divieto ad emigrazioni, anche temporanee, per altri scopi, anche se encomiabili; per esempio, per ragioni culturali, artistiche, sportive o semplicemente determinate dal bisogno di ritrovare parenti ed amici da lungo tempo assenti: evidentemente vi è esagerazione. Se poi lo stato dovesse controllare o lasciar controllare apertamente, o subdolamente, anche il pensiero politico dell'emigrante, la nostra non sarebbe più una Nazione civile.

Una seconda novità importante contemplata dall'Accordo è quella della possibilità del

viaggio prepagato. Il viaggio prepagato impedisce la libertà di movimento del lavoratore emigrato e lo vincola al prestatore sino a che il debito non sia saldato. Ancor prima del 1900 tutti gli studiosi e i tecnici dei problemi dell'emigrazione erano insorti contro il sistema del viaggio gratuito o prepagato quale adescamento ad una emigrazione non necessaria e che rende schiavo il lavoratore. Ricordiamo ancora le manifestazioni degli italiani di San Paolo, nello scorcio del secolo passato, la più imponente delle quali, capeggiata dal nostro stesso console barone Franchetti, per protestare contro la situazione dei nostri emigrati legati per tutta la via alle *fazendas* brasiliane da questo anticipo delle spese di viaggio che essi non riuscivano mai a saldare.

Speriamo che l'attuale esperienza che dobbiamo subire a causa dell'elevato costo dei viaggi e il deprezzamento della nostra moneta, sia di breve durata perché indubbiamente gravi inconvenienti sorgeranno. Intanto sarebbe interessante sapere se il rimborso da effettuarsi entro 40 mesi, degli anticipi, comprende unicamente l'ammontare effettivo della spesa di viaggio od anche gli interessi ed, in tal caso, il tasso di essi.

L'Accordo non indica la durata del contratto di lavoro che dovrebbe esser limitata e non superiore ad un anno; non accenna agli alloggi ove non esistano o siano insufficienti o malsani; non contiene la clausola di parità di salario, di orario e delle altre condizioni di lavoro cogli operai argentini della stessa località e categoria. Per contro stabilisce che, se il nostro emigrato abbandona o cambia l'attività, il mestiere o la professione dichiarati al momento di entrare nel Paese, o parta dalla località per cui sia stato destinato prima che siano scaduti due anni dallo sbarco, esso perde la qualità di immigrante ed i benefici e i diritti ad essa connessi; in altri termini egli diventa un fuori legge e può anche essere espulso.

Notiamo che le sole autorità argentine hanno il diritto di giudicare, in caso di conflitto, sull'interpretazione del contratto di lavoro e che non vi è alcuna esplicita facoltà per il nostro emigrato di valersi dell'opera dei nostri « osservatori » a sua difesa.

Si osserva altresì che l'Accordo non contempla né consente l'emigrazione per contratto di lavoro individuale che, a nostro avviso, è la migliore e la più proficua perché presuppone la reciproca conoscenza ed affiatamento fra datore di lavoro e prestatore d'opera, il che crea le migliori condizioni

ambientali e psicologiche per cui il fatto emigratorio, sempre penoso e doloroso, sia sopportato con minore sacrificio.

A favore di questo Accordo notiamo che il Governo argentino, con esso, s'impegna a facilitare l'emigrazione del lavoro italiano organizzato in cooperative e che non è posto ai nostri emigrati alcun limite valutario all'invio dei loro risparmi in Italia.

Poiché l'articolo 19 dell'Accordo stabilisce che la Delegazione argentina, la Direzione generale dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri in Italia, la Commissione di ricevimento e di avviamento ed i nostri « osservatori » in Argentina, dovranno esser fra loro in comunicazione permanente ai fini dell'applicazione migliore dell'Accordo stesso e anche di studiare e proporre ai Governi contraenti il suo perfezionamento, si spera che, per merito di questa collaborazione, abbiano a non avverarsi i temuti inconvenienti e a colmarsi le lacune indicate. A questa opera di perfezionamento dell'Accordo darà certamente altro notevole contributo la Commissione di esame e di studio, di cui fanno parte i nostri colleghi Jacini e Carmagnola, che si trova attualmente in Argentina.

Durante la discussione avvenuta in seno alla terza Commissione legislativa sul progetto di legge, di cui essa propone l'approvazione, fu ripetutamente lamentato che l'applicazione dei trattati in materia di emigrazione per ragioni di lavoro sia di competenza di due Ministeri: quello degli affari esteri e quello del lavoro e della previdenza sociale. Questa duplicità di servizi, e qualche volta di criteri, li rende più costosi e meno efficienti; pratiche ed incarti facilmente si smarriscono e si creano confusioni deleterie. Appare ovvio che tutta la materia debba essere di competenza di un unico organismo centrale e poiché le attuali condizioni economiche e demografiche del Paese lasciano purtroppo prevedere che per lungo tempo ancora esso resti sovrappopolato e l'emigrazione perduri ad essere imponente, la Commissione ritiene che, non solo la pratica applicazione della legislazione nazionale e dei trattati con Paesi esteri, ma anche lo studio di tutti i complessi problemi riguardanti il fenomeno emigratorio, siano concentrati nell'Alto Commissariato per l'emigrazione, istituto che tante benemerenze si era acquistate per la molteplicità e perfezione dei suoi servizi in Italia e all'estero e che è stato distrutto inconsideratamente dal regime fascista.

PIEMONTE, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—
ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Argentina, in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal giorno dello scambio delle ratifiche.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.